



CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Merito Civile e al Valor Militare.
Città Della Disfida

IV Commissione Consiliare Permanente *"Lavori Pubblici"*

II Commissione Consiliare Permanente *"Attività produttive, Sviluppo Economico e Lavoro"*

VERBALE n. 12 del 06.12.2022_

L'anno **duemilaventidue** addì **06** del mese di **Dicembre** alle ore 12,30 si è svolta presso la sala riunione posta al II[^] Piano del Palazzo di Città - Uffici del Consiglio Comunale, si sono riunite in forma congiunta la **II Commissione Consiliare Permanente "Attività Produttive, Sviluppo Economico, Lavoro"**, **IV Commissione Consiliare Permanente "Lavori Pubblici"** convocate con nota prot. 92425 del 02.12.2022 per trattare gli argomenti iscritti al seguente **ordine del giorno**:

- **Parere ufficio Traffico per installazione Dehors su carreggiata e aree di parcheggio**
- **Varie ed eventuali**

Presiede la seduta il Consigliere Ruggiero Flavio Basile, svolge le funzioni di segretario verbalizzante Claudia Iuliano.

Risultano presenti ed assenti i componenti di cui al seguente elenco:

IV COMMISSIONE CONSILIARE

| Componente | Carica | Presente | Assente |
|-------------------------------|-----------------|----------|---------|
| Basile Ruggiero Flavio | Presidente | X | |
| Spinazzola Adelaide | Vice Presidente | X | |
| Rana Mattia Letizia | Componente | X | |
| Tupputi Rosa | Componente | | X |
| Dibenedetto Giuseppe | Componente | X | |

C

| Componente | Carica | Presente | Assente |
|--------------------------|-----------------|----------|---------|
| Gennaro Calabrese | Presidente | X | |
| Luigi Dimonte | Vice Presidente | X | |
| Michele Maffione | Componente | | X |
| Dibenedetto Giuseppe | Componente | X | |
| Vittorio Cardone | Componente | X | |

Si precisa che il Consigliere Dibenedetto Michele sostituisce il Consigliere Ceto Giovanni.

Partecipano alla seduta :

- Il Tecnico dell'Ufficio Traffico Francesco Attolico
- Il Dirigente alla Polizia Locale Savino Filannino risulta assente in quanto impegnato in altri impegni istituzionali .
- L'Assessore alla P.L. Michele Loconte risulta assente in quanto impegnato in altri incontri istituzionali.

Partecipano come uditori i Sig.ri

- Dargenio Raffaele nato a barletta il 16.08.1985 ed ivi residente identificato a mezzo Carta di identità n. 34675JL rilasciata in data 26.07.2021 in corso di validità
- Michele Mascolo nato a Bisceglie il 30.08.1977 identificato a mezzo Carta di identità n. CA19794FE rilasciata dal Comune id Barletta in data 01.10.2019

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente della IV C.C.P. " Lavori Pubblici " Flavio Ruggiero Basile alle ore 12,30 dichiara aperta la seduta e procede alla trattazione dell'o.d.g. .

Introduce la trattazione dell'o.d.g. il Presidente Gennaro Calabrese precisando che è nelle more delle Commissioni presenti rivedere il regolamento relativo alla occupazioni del suolo pubblico e che l'attuale seduta è stata indetta per chiedere ufficialmente al Comandante come dirigente dell'ufficio traffico ed al tecnico Francesco Attolico parere relativo alla installazione di dehors sulla sede stradale in modo da dare la possibilità alle attività sia del centro storico che delle periferie di ampliare le aree a loro disposizione per i dehors.

Si chiede di introdurre all'interno del nuovo regolamento di occupazione del suolo pubblico un articolo che preveda, fuori dal centro storico, l'installazione di dehors su carreggiate nelle aree di parcheggio , visto che in quelle zone non si è vincolati dal parere della Soprintendenza, così come è stato già attuato in altre città limitrofe , prendendo spunto da quanto concesso durante il periodo del Covid 19.

A prova di quanto richiesto il Presidente Calabrese sottopone ai presenti quanto introdotto nel regolamento di occupazione di suolo pubblico dal comune di Trani all'art. 14 comma uno e due, regolamento che lo stesso Calabrese chiede che venga allegato al presente verbale.

- *L'art. 14 al comma uno recita " è permessa l'occupazione della carreggiata a condizione che sia corrisposto un itinerario alternativo. Nelle zone di rilevanza storico ambientale (A1-A2) l'autorizzazione alla occupazione è possibile a condizione che essa non determini intralci alla circolazione e comunque dovrà essere garantito il passaggio dei mezzi di soccorso prevedendo una distanza minima di 3 ml.*
- *Comma 2. Qualora l'occupazione vada ad interessare aree concesse a terzi, soggette a pagamento (strisce blu), il pagamento rispettivo, delle aree in questione, verrà corrisposto secondo le modalità previste dal soggetto terzo. L'autorizzazione all'occupazione dovrà essere rilasciata previo parere vincolante della Polizia Locale, che dovrà esprimersi in merito alle condizioni di viabilità nel rispetto delle norme previste C.d.S. e relativo Regolamento di esecuzione."*

Pertanto si chiede parere relativo in base a quanto attuato dal comune di Trani al Tecnico Attolico .

Attolico replica dicendo che non può assolutamente dare un parere contrario a quanto previsto dal C.d.S. all' articolo 20, dove non sono previste autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico su sede stradale fuori dal centro storico.

Il presidente Basile chiede ad Attolico di valutare almeno caso per caso e di trovare una soluzione, o se vi fosse la possibilità di emettere un ordinanza sindacale per regolarizzare l'occupazione di suolo pubblico, ma Attolico ribadisce che il suo parere non potrà mai essere in contrasto con quanto previsto dal codice della strada il quale non prevede occupazioni di suolo pubblico fuori dal centro storico.

La consigliera Rana cita un commento all'art. 20 del c.d.s. estrapolato da un noto sito " la Legge per Tutti" utilizzato dalla comunità forense, il quale cita che **"sulle strade di tipo A,B,C, e D è vietata l'occupazione della sede stradale, diversamente sulle strade di tipo E ed F in cui l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga previsto un itinerario alternativo o nelle zone di rilevanza storico ambientale a condizione che essa (l'occupazione di suolo pubblico) non determini intralcio alla circolazione"**, commento che la Commissione chiede che venga allegato al presente verbale .

La Commissione si conclude con la volontà di riaggiornarsi dopo le festività invitando il tecnico Attolico a rivedere il regolamento e cercare una soluzione per poter concedere occupazioni di suolo pubblico anche fuori dal centro storico.

La commissione termina alle ore 13,36.

Si dispone la trasmissione del presente verbale all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale affinché i pareri espressi vengano allegati alle proposte in oggetto.

Si dispone inoltre che il presente verbale venga pubblicato nella pagina istituzionale dell'Ente nella sezione dedicata ai lavori delle Commissioni Consiliari.

Il Segretario

Claudia Iuliano



IL PRESIDENTE
RUGGIERO FLAVIO BASILE

Il Presidente

Ruggiero Flavio Basile



13:29

4G



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE



Codice della strada

Art. 20 codice della strada: Occupazione della sede stradale

Annuncio pubblicitario

Piattaforma Streaming Gratuita

Scegli dalla Nostra Raccolta di Migliaia di Film e Programmi TV On Demand

Pluto.tv

Apri

Art. 20 C.d.S. Occupazione della sede



Choose 60 Months Special Financing Today

OPEN

AA

laleggepertutti.it



13:29

4G

occupazione della sede stradale, comprese fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e tutto ciò che intralci la circolazione. Differentemente sulle strade di tipo E (strada urbana di quartiere) ed F (strada locale) in cui l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico o, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.

Annuncio pubblicitario

immaginadesso
cucciolo

Scopri di più

Choose 60 Months Special Financing
Today

OPEN

laleggepertutti.it

13:29

4G

abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Commento:

L'articolo in commento si propone l'obiettivo di garantire la sicurezza della circolazione oltre che la conservazione del patrimonio stradale.

In particolare si stabilisce che sulle strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie) e D (strada urbana) è vietata ogni tipo di **occupazione della sede stradale**, comprese fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e tutto ciò che intralci la circolazione. Differentemente sulle strade di tipo E (strada urbana di quartiere) ed



Ashley

Shop Tempur-Pedic Mattresses

OPEN

AA



laleggepertutti.it





laleggepertutti.it

<https://www.laleggepertutti.it> › art-2...

Art. 20 codice della strada: Occupazione della sede stradale – La Legge per tutti

11 feb 2019 – Art. 20 C.d.S. Occupazione della sede stradale ... L'articolo in commento si propone l'obiettivo di garantire la sicurezza...



piemmenews.it

<https://www.piemmenews.it> › 1086...

C.d.S. - Art. 020 - Occupazione della sede stradale - Piemmenews

Codice della strada. Art. 20 - Occupazione della sede stradale [1] [2] [3] [4]. 1. Sulle strade [5] di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di ...



patente.it

<http://www.patente.it> › normativa

Articolo 20 - CdS - PATENTE.it

4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale; ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative...

**“Problematiche sui Regolamenti Comunali per l’installazione dei
Dehors”
documento 19.04.2021**

Relazione Generale Problematiche e Richieste

Spunto da Audizione IV Commissione Consiliare permanente
Regione Puglia del 14.05.2018

P R E M E S S A

Gli operatori Turistici e Commerciali interessati alla problematica dei regolamenti per l’installazione dei Dehors, oltre ad **esercitare una legittima Attività di Impresa**, offrono contestualmente un **Servizio al Consumatore, al Turista in particolare**, cercando di rendere maggiormente accogliente, attraente e gradevole *l’esperienza di soggiorno e del viaggio, resa identitaria, e quindi inimitabile, attraverso l’offerta di una cucina ed una gastronomia tipica, dai sapori e dai saperi unici per ogni angolo della Puglia.*

E’ dunque evidente che **le loro richieste**, nel soddisfare legittimi interessi privati nell’ambito dell’esercizio di impresa, **riguardano anche la Collettività e la sfera Pubblica**, direttamente ed indirettamente interessata per le grandi **ricadute economiche positive sul settore Turismo e per la crescita della reputazione della intera Comunità Pugliese**, alla ricerca di un continuo miglioramento del posizionamento competitivo nella accoglienza dei Turisti, in direzione della necessità di soddisfare la sempre più esigente richiesta di servizi di qualità da parte dei Turisti.

Definizione di Dehor

Per **dehors** si intende l’insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o asservito all’uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all’aperto annesso ad un esercizio di somministrazione alimenti e bevande.

Cass. Sez. III n. 21988 del 26 maggio 2016 (Ud 28 apr. 2016)
Pres. Fiale Est. Ramacci Ric. Brioschi
Urbanistica Nozione di Dehor

Si intendono per «dehor» gli spazi esterni ad un pubblico esercizio attrezzati con arredi aventi lo scopo di delimitarlo ed assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone e come tali non possono considerarsi strutture che, per dimensioni e caratteristiche costruttive, risultino destinate a non contingenti esigenze di esercizio dell’attività determinando un incremento volumetrico o, comunque, una trasformazione del territorio.

Cercando di semplificare, schematizzandone i temi principali, un’ analisi delle problematiche rivenienti dalla applicazione dei Regolamenti Comunali per le richieste di installazione dei Dehors **e le conseguenti complessità e**

farraginosità delle procedure burocratico – amministrative cui devono attenersi gli imprenditori.

Partendo dai Diritti delle Imprese:

- a. Certezza del diritto all'esercizio d'impresa
- b. Celerità delle procedure burocratico – amministrative
- c. Certezza di ricevere risposte in tempi ben definiti e da indicarsi chiaramente nei Regolamenti (evitare lo stallo nelle procedure che non consentono agli imprenditori di programmare e concludere nei tempi programmati la procedura messa in atto);
- d. Certezza e pubblicità delle procedure burocratico – amministrative: ruolo degli Sportelli Unici e loro regolare funzionamento;
- e. Evitare la moltiplicazione e duplicazione degli Uffici competenti, a livello locale e sovra locale, ed all'interno dello stesso Ente (vedi i Comuni), di cui si elencano, a titolo non esaustivo:

❖ **Comuni**

- Uffici Att. Produttive (e/o SUAP);
- Uffici Tecnici e/o Urbanistici;
- Uffici Demanio;
- Uffici Tributi;
- Comandi VV. UU.;

❖ **ASL**

❖ **Genio Civile**

❖ **Capitanerie di Porto**

❖ **Demanio Marittimo**

❖ **Dogana**

❖ **Sovrintendenze**

- f. *Omogeneizzazione delle procedure burocratico amministrative dei Comuni e degli Enti Preposti;*
- g. *Standardizzazione delle procedure, interpretazioni, pareri di tutti gli Uffici competenti;*



DEHORS Incontro in Prefettura del 20.04.2021

Schema sintetico

Presentazione problematiche e richieste

Presupposto principe

Diritto d'esercizio di Impresa, riconosciuto Costituzionalmente

(Dispositivo dell'art. 41 Costituzione Fonti » Costituzione » PARTE I - Diritti e doveri dei cittadini » Titolo III - Rapporti economici (artt. 35-47) L'iniziativa economica privata è libera [2082 ss. c.c.]

Ringraziamento

Introduzione

1. **Illustrazione Contesto Storico;**
2. **Riferimento marginale alla sentenza Andria, anzi problematica endemica;**

Esposizione Problematiche

1. **Diritti delle Imprese e problematiche connesse sul tema;**
Illustrare il contenuto All. 1 (riservandosi, per brevità e perché comunque si possono evincere dalla illustrazione delle problematiche, di esporre le richieste contenute nell'allegato);

Obiettivi Incontro:

1. **Uniformazione delle procedure Generali nei Comuni Provincia B.A.T.;**
(pur se con Specifiche comunali necessarie);
2. **Informativa per Sinergia a regione Puglia.**

Proposte

1. Istituzione di un Tavolo Tecnico Misto Provinciale presieduto dalla Prefettura B.A.T.

composto dai rappresentanti di Provincia, Comuni e gli Enti (e relativi Uffici) preposti, oltre a Confesercenti e Confcommercio

Finalizzato a:

- a. **Redazione Regolamento Quadro e specifiche comunali;**
- b. **Progettazione Piani d'Ambito**
- c. **Applicazione Legge Madia per approvazione Regolamenti Comunali Centri Storici**
- d. **Approfondimento problematiche DPR n.31 del 13.02.2017 in relazione al Testo Unico Beni Culturali**
- e. **Approfondimento Nodi Normativi complessi (All. 2)**
- f. **Procedure amministrative da seguire per i Comuni nell'approvazione dei regolamenti Comunali contemplanti il "Parere" della Sovrintendenza competente.**

Trani, 18.04.2021

- h. *Facilitazione del contraddittorio per evitare la conflittualità e limitare al massimo il ricorso ai TAR;*
- i. *Diminuzione degli eccessivi costi dei Tributi Locali (TOSAP – TARSU – Diritti di segreteria comunali) attraverso la applicazione, concertata, della fattispecie più agevolata dalle norme in quanto trattasi di servizio al Turismo ed alla collettività;*

Si evidenziano le Problematiche:

- a. *Mancanza di chiarezza e certezza di interpretazione della definizione delle varie tipologie di Dehors: aperti, semichiusi e chiusi;*
- b. *Necessità di definire univocamente i concetti della “Temporaneità” e la “Continuatività” di un dehor: soprattutto la continuatività deve essere intesa per periodi superiori all’anno e senza la necessità di rifare annualmente istanze di rinnovo (ove nulla cambi);*
- c. *Il concetto di “continuatività”, legato a quello di pluriennalità, non deve automaticamente generare, così come accade per molti dei dirigenti degli Uffici competenti, l’interpretazione sicura della “fissità e amovibilità” delle strutture; anche un dehors installato per due – tre anni può e deve essere considerato quale “struttura facilmente amovibile”, a prescindere dal periodo di giacenza;*
- d. *Necessità di prevedere quando si vuole e/o lo si ritiene necessario, la installazione di Pedane, l’utilizzo delle quali potrebbe risolvere molti conflitti sulla interpretazione delle diverse norme; per esempio quello sulla necessità o meno di “calcoli sulla staticità delle strutture”, in quanto tecnologie avanzate consentono oggi di installare su di esse strutture dehors in “autoportanza” con rilascio di certificazione sulla sicurezza da parte delle Aziende Specializzate e/o asseverazioni di Tecnici iscritti agli Albi*
- e. *Rivedere e normare diversamente le fattispecie per le quali vi sono interpretazioni dei responsabili degli Uffici Tecnici (a volte condivise, altre volte non condivise da parte di molti professionisti; segno evidente che non vi sono certezze di interpretazione sul tema) circa i rilasci dei “Permessi a Costruire” e, addirittura la necessità di depositare pratiche di calcolo sulla staticità delle strutture dehors chiuse al “Genio Civile”,*

molto restrittive e regolarmente dirette a scaricare le responsabilità su altri Uffici

- f. Concertazione con Uffici competenti ASL per procedure su aspetti Igienico sanitari ed altri Uffici competenti, vedi Comandi di P.M., Capitanerie di Porto e demanio Marittimo, ecc. (da inserire nei tempi previsti SUAP)
- g. Necessità di inserire tutte le procedure burocratiche amministrative nel percorso unico previste dai vari Enti ed Uffici, compresa la Sovrintendenza, nell' unica procedura del SUAP
- h. Ruolo delle Sovrintendenza. Chiarire la procedura per la quale esse rilasciano "Pareri" o "Autorizzazioni":
- Definire con precisione i tempi di risposta;
 - Chiarire le motivazioni per cui le pratiche sulle concessioni ai Dehors devono passare preventivamente dagli Uffici Comunali (SUAP – Att. Produttive – Uffici Tecnici);
 - Uniformare i criteri utilizzati per i rilasci dei Pareri e/o Autorizzazioni
 - Uniformare le Linee di Condotta seguite nei pareri espressi sui Regolamenti Comunali, non sempre affini tra di loro
 - Chiarire con estrema precisione (se possibile attraverso una circolare) l' influenza (e conseguentemente la applicabilità o meno dei contenuti normativi) degli articoli del DPR 31/2017 che fanno riferimento a procedimenti semplificati o addirittura a non assoggettabilità ad autorizzazione paesaggistica sulle procedure utilizzate dalle Sovrintendenze per i rilasci delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 (Testo Unico) per le occupazioni in vie e piazze di interesse storico od artistico (artt. da 10 a 13); **APPROFONDIRE**
 - Prevedere la possibilità di individuare nei Regolamenti sui Dehors "Ambiti urbani" diversi e non sempre combacianti con quelli redatti per i Piani Regolatori Generali

➤ Problematiche legate alle Deroqhe

Richieste degli operatori commerciali e turistici

1. Certezza delle procedure burocratico - amministrative da seguire (quantitativa e qualitativa)
2. Celerità delle suddette procedure con previsione di tempi certi e con previsione di sanzioni a carico dei responsabili uffici competenti
3. Semplificazione ed unificazione del percorso burocratico – amministrativo da seguire, evitandone moltiplicazioni inutili
4. Riduzione dei costi relativi alle procedure burocratico - amministrative da seguire, ivi compresa la possibilità di fare riferimento ad installazioni permanenti anche per le temporanee che si ripetono negli anni
5. standardizzazione ed omogeneizzazione delle procedure burocratico - amministrative nei Comuni B.A.T.
6. Evitare applicazioni disomogenee nei Comuni al fine di non creare fattispecie imprenditoriali più favorevoli in alcuni Comuni a scapito di altri
7. Monitoraggio continuo e costante per evitare forme abusive che spesso inducono alcuni imprenditori ad esercitare in violazione di norme regolamentari;

In particolare in Periodo Covid e Post Pandemia

1. Necessità Urgente di assicurare la Sostenibilità Economica delle Imprese, soprattutto in relazione ai Protocolli di riapertura per i quali si prevedono comunque restrizioni sulle distanze tra commensali, Tavoli in relazione alle superfici possedute. I Dehors sono essenziali in questi particolari momenti e per i prossimi mesi estivi ed autunnali;

2. Prevedere ampliamento Spazi Pubblici onde assicurare almeno gli stessi posti a sedere pre periodo pandemico, chiaramente con procedure burocratiche agevolate ed economicamente a costo zero (TOSAP e TARI);
3. Ampliamenti da garantire anche per locali autorizzati in deroga.

Trani, 18.04.2021

“Problematiche sui Regolamenti Comunali per l’installazione dei Dehors”

Da utilizzarsi secondariamente all’incontro in Prefettura

Nodi normativi complessi da sciogliere attraverso normativa ad hoc

- ***Normare in maniera agevolata (o prevederne deroghe) le fattispecie riguardanti la “installazione dei dehors”, estrapolandole dalla trattazione secondo la normativa urbanistico edilizia dei “Permessi a costruire” ed ancor di più secondo quella attinente la necessità di presentare al Genio Civile i calcoli della staticità degli stessi***
- ***Emanare, o far emanare una circolare interpretativa (magari attraverso una richiesta formale al MIBACT) circa la possibilità della estensione dell’ applicabilità delle procedure agevolate previste dal D.P.R. 31 del 13.02.2017, recante l’individuazione di interventi esclusi dalla autorizzazione Paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata alle autorizzazioni per le occupazioni in vie e piazze di interesse storico o artistico disciplinate ai sensi del D. Lgs. 42/2004.***

A nostro giudizio, se la procedura prevista per il rilascio di un Parere Paesaggistico (vincolo più importante rispetto ad uno su via/piazza semplicemente storico/artistica), in determinati casi, tra cui quelli relativi alla installazione dei dehors, nel 2017 viene rivisitata, addirittura escludendola e/o rendendola semplificata, si ritiene possibile tale interpretazione ed applicazione estensiva della norma sovraordinata

Proposta Azioni da mettere in campo:

I. Tavolo di Concertazione Regionale composto da:

- a. Rappresentanti Regione Puglia (Presidente e Assessori al Turismo; Attività Produttive; Urbanistica)
- b. Rappresentanti ANCI Puglia
- c. Rappresentanti MIBACT
- d. Rappresentanti Associazioni di Categoria Confesercenti e Confcommercio Puglia

II. Redazione Linee Guida Regionali

III. Osservatorio di monitoraggio.

Trani, 18.04.2021

Dispositivo dell'art. 41 Costituzione Fonti » Costituzione » PARTE I - Diritti e doveri dei cittadini » Titolo III - Rapporti economici (artt. 35-47) L'iniziativa economica privata è libera [2082 ss. c.c.]. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana [2087 c.c.]. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali (1).



La costituzione italiana

Articolo 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Che cosa significa? L'attuale formulazione dell'articolo 118, stabilita nel 2001, attribuisce le funzioni amministrative ai Comuni e, «solo per assicurarne l'esercizio unitario», a «Province, Città metropolitane, Regioni e Stato». Le funzioni amministrative devono essere attribuite secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (in poche parole, a chi può svolgerle al meglio).

La **sussidiarietà** può essere orizzontale (la distribuzione delle funzioni amministrative avviene fra le amministrazioni pubbliche e i cittadini) o verticale (le funzioni amministrative sono affidate all'ente più vicino ai cittadini che, solitamente, può soddisfare le loro aspettative nella maniera più efficace).

Il principio di **differenziazione** stabilisce che le diverse competenze siano attribuite ai vari livelli di governo sulla base delle loro caratteristiche organizzative e strutturali. Infine, il principio di **adeguatezza** impone che le amministrazioni alle quali sono state affidate le funzioni amministrative debbano essere realmente in grado di esercitarle.

Ma perché...? La riforma del 2001, però, ha reso non facile l'attribuzione delle funzioni in quanto costringe la giurisprudenza a distinguere tra: 1) funzioni fondamentali riservate alla legislazione esclusiva dello Stato; 2) funzioni attribuite ai Comuni; 3) funzioni proprie di cui sono titolari Province, Città metropolitane, Regioni e Stato; 4) funzioni di «esercizio unitario» conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.

Un particolare problema riguarda le Città metropolitane. La loro istituzione è oggetto di un iter travagliato che non ha ancora avuto termine. Di fatto con la realizzazione della Città metropolitana una grande città (Torino, Genova, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Cagliari, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Catania, Palermo) entrerebbe a far parte di un unico grande comune insieme ai comuni limitrofi, che sono più piccoli e che spesso condividono i medesimi tipi di problemi (trasporti, smaltimento rifiuti ecc.), allo scopo di integrare i servizi.

Articolo successivo

| Articoli | Testo Vigente | Proposta di modifica testo vigente | Motivazione |
|----------------|---|---|--|
| Art.1 comma 3 | Al fini e per gli effetti del presente regolamento, la temporaneità si intende riferita ad un periodo che inizia a Febbraio e termina a Dicembre Il periodo minimo di durata dell'occupazione di suolo pubblico è di 60 giorni. | Al fini e per gli effetti del presente regolamento, la temporaneità si intende riferita ad un periodo di massimo 11 mesi all'anno lasciando all'esercente la facoltà di scelta del mese di non occupazione. Il periodo minimo di durata dell'occupazione di suolo pubblico è di 60 giorni. | Ci sono pubblici esercizi che svolgono la propria attività durante i mesi invernali e che invece sono chiusi durante quelli estivi..... |
| Art.1 comma 4 | Il provvedimento concessorio, ha validità annuale e si intende rinnovato in modo automatico fino a cinque anni consecutivi, a condizione che non vi siano variazioni e/o modifiche dell'occupazione di suolo pubblico e/o variazioni dello stato dei luoghi, salvo revoca motivata nel caso di inadempimento delle condizioni di cui all'atto d'impegno unilaterale del successivo art. 3. | Il provvedimento concessorio, ha validità annuale e si intende rinnovato in modo automatico fino a cinque anni consecutivi più altri cinque, a condizione che non vi siano variazioni e/o modifiche dell'occupazione di suolo pubblico e/o variazioni dello stato dei luoghi, salvo revoca motivata nel caso di inadempimento delle condizioni di cui all'atto d'impegno unilaterale del successivo art. 3. | Snellimento delle pratiche e riduzione costi istruttoria. |
| Art.1 comma 5 | Il Sindaco con proprio atto può disciplinare il periodo e gli orari in cui il dehors temporaneo può essere autorizzato, nonché anche l'eventuale limitazione per strade, vie, piazze, zone, a seguito di eventi, spettacoli e lavori di qualsiasi genere. Nello stesso atto sindacale sarà previsto il periodo di inizio della presentazione delle domande di concessione. | Non costituiscono dehors gli elementi destinati in via prevalente ai clienti fumatori collocati in aderenza ai muri esterni o all'ingresso del pubblico esercizio costituiti da tavolini alti di forma quadrata o rotonda (max due tavolini per esercizio) e da sgabelli coordinati (max due sgabelli per ogni tavolino). Il loro posizionamento sarà comunque assoggettato ad apposita autorizzazione temporanea di occupazione suolo pubblico rilasciata a seguito di valutazione ai sensi del Codice della Strada. Tale posizionamento non è assoggettato al rispetto del periodo di occupazione così come previsto dal comma 4 del presente articolo. | Questo è un nuovo comma. Il comma esistente è stato inserito all'interno dell'Art.5 |
| Art.1 comma 6 | Gli elementi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono classificati come di seguito indicato: 1) tavoli, sedie, poltroncine e panche; 2) pedane; 3) elementi di delimitazione (fioretti, separè in grigliato di legno, paletti metallici amovibili con corda di delimitazione); 4) ombrelloni; 5) tenda a falda tesa in tessuto con aggancio alla muratura; 6) tenda a falda tesa in tessuto con aggancio alla muratura e montanti d'appoggio; 7) struttura a gazebo temporaneo; 8) stufe ad irraggiamento; 9) cestini portarifiuti. | Gli elementi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono classificati come di seguito indicato: 1) tavoli, sedie, poltroncine e panche; 2) pedane; 3) elementi di delimitazione; 4) ombrelloni; 5) tenda a falda tesa in tessuto con aggancio alla muratura; 6) tenda a falda tesa in tessuto con aggancio alla muratura e montanti d'appoggio; 7) struttura a gazebo temporaneo; 8) stufe ad irraggiamento; 9) cestini portarifiuti; 10) paravento; 11) banchi ed attrezzature atte alla somministrazione. | Non specificare gli elementi utilizzabili al punto 3; prevedere installazione paravento, banchi ed attrezzature Permettere agli esercenti di installare banchi esterni per la somministrazione e soprattutto i paraventi per la protezione dai venti del Nord, farebbe in modo di lavorare meglio e in modo più proficuo e soprattutto di non perdere giornate lavorative. |
| Art.3 comma 11 | E' ammessa l'installazione di pedane, solo su quelle parti di pavimentazione particolarmente sconnessa e disagiata, alte dal pavimento almeno cm 12, per consentire adeguata pulizia giornaliera. | E' ammessa l'installazione di pedane alte dal pavimento almeno cm 12, per consentire adeguata pulizia giornaliera, solo su quelle parti di pavimentazione particolarmente sconnessa e in pendenza tale da provocare disagio alla normale collocazione di tutti gli elementi costituenti il dehors. | Già chiaro così |
| Art.3 comma 12 | Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, la superficie complessiva massima autorizzabile dei dehors non potrà essere superiore al doppio della superficie interna del locale, adibita alla somministrazione. Nel caso in cui la superficie del dehors sia superiore a 40,00 mq. è necessario che i locali siano dotati di almeno due bagni. | Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, la superficie complessiva massima autorizzabile dei dehors non potrà essere superiore al doppio della superficie interna del locale, adibita alla somministrazione. Nel caso in cui la superficie del dehors sia superiore a 60,00 mq. è necessario che i locali siano dotati di almeno due bagni. | Questa modifica, pur concedendo agli esercenti la possibilità di occupare uno spazio maggiore di suolo pubblico, potrebbe servire a contrastare il fenomeno dell'abusivismo con il conseguente maggior introito per le Casse comunali. |
| Art.3 comma 13 | I titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande possono richiedere solo una autorizzazione riferita esclusivamente ad un'area di occupazione. | Qualora l'attività di somministrazione di alimenti e bevande abbia più ingressi su strade e piazze diverse, venga data allo stesso esercente l'autorizzazione per l'installazione del Dehors su più aree di occupazione, sempre mantenendo i limiti dei mq. imposti dal Regolamento. | Presenza di locali con più ingressi e pertinenze adatte a richiedere più autorizzazioni. |

| Articoli | Testo Vigente | Proposta di modifica testo vigente | Motivazione |
|---------------|--|---|---|
| Art.5 comma 1 | <p>Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei casi di modifica, sospensione e revoca della concessione, e nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, dall'Amministrazione Comunale o dal condominio o dalla proprietà ove insiste l'occupazione.</p> | <p>1. Per motivi di interesse pubblico l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con dehors è revocata con provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In caso di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.</p> <p>2. L'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio nei seguenti casi: a) Ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi manifestazioni, lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il Responsabile preposto al rilascio del titolo autorizzativo provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoca dell'autorizzazione, dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso. b) Per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture ed i costi saranno a carico del titolare dell'autorizzazione.</p> | <p>Sostituito l'intero Art. 5 e cancellato Art. 1 comma 5 che viene integrato nella proposta del presente Articolo. Adesso sono previsti i TEMPI con i quali l'esercente deve essere informato e sono previsti i RIMBORSI in caso di impossibilità dovuta a terzi di non poter occupare il suolo pubblico autorizzato e per il quale si è pagato.</p> |
| Art.7 comma 2 | <p>Lo spazio pubblico dato in concessione e la parte circostante deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.</p> | <p>3. Nel caso di revoca o sospensione della autorizzazione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso della tassa versata anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta dell'autorizzato, in detrazione alla tassa dell'anno successivo.</p> <p>4. Nel caso di revoca, il Responsabile del Servizio di Polizia Amministrativa deve darne comunicazione all' Ufficio Tributi, al Concessionario del Servizio di Riscossione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche in caso di affidamento a terzi, al Comando di Polizia Locale, al Settore Urbanistica ed eventualmente al Settore Gestione Verde</p> | <p>E' vero che l'esercente è tenuto a mantenere pulita l'area di occupazione ma è anche vero che gli operatori ecologici non devono ignorarla completamente durante lo svolgimento della pulizia delle aree limitrofe. (togliere almeno lo spazio più evidente)</p> |
| Art.7 comma 4 | <p>Nelle aree in cui l'Amministrazione Comunale introduca l'uso di arredi coordinati nella forma e nel colore, quelli esistenti dovranno essere sostituiti, secondo le nuove indicazioni, senza preventiva richiesta di nuova concessione oltre a quella valida in possesso, ma con semplice comunicazione all'Ufficio competente, salvo nel caso in cui vi sia un incremento della superficie di occupazione. Qualora i progetti di cui sopra siano approvati, i titolari degli esercizi commerciali coinvolti dovranno attenersi a quanto indicato nel termine di 2 anni, a partire dalla data di approvazione del progetto e presentare formale istanza di rilascio di concessione di occupazione di suolo pubblico con dehors.</p> | <p>Nelle aree in cui l'Amministrazione Comunale introduca l'uso di arredi coordinati nella forma e nel colore, quelli esistenti dovranno essere sostituiti, secondo le nuove indicazioni, senza preventiva richiesta di nuova concessione oltre a quella valida in possesso, ma con semplice comunicazione all'Ufficio competente, salvo nel caso in cui vi sia un incremento della superficie di occupazione. Qualora i progetti di cui sopra siano approvati, i titolari degli esercizi commerciali coinvolti dovranno attenersi a quanto indicato nel termine di 2 anni, a partire dalla data di approvazione del progetto e presentare formale istanza di rilascio di concessione di occupazione di suolo pubblico con dehors.</p> | <p>Nel momento in cui vi è l'approvazione di nuovi "progetti d'ambito" da parte dell'Amministrazione Comunale, deve esser data la possibilità agli esercenti di potersi adeguare ai nuovi criteri entro 2 anni.</p> |
| Art.8 | <p>TIPOLOGIE ELEMENTI DEI " DEHORS "</p> | <p>VEDI ALLEGATO "A"</p> | <p>Viene preso in considerazione lo stesso allegato sulle tipologie degli elementi dei dehors del Comune di Bari, che verrà preso in considerazione anche dal Comune di Trani e Andria e già utilizzato ad esempio per quello di Giovinazzo</p> |
| Art.9 comma 2 | <p>Sul dehors non possono essere installate banchi e attrezzature di qualsiasi genere atte alla somministrazione (es. frigo bar ecc.);</p> | <p>Sul dehors possono essere installati banchi e attrezzature di qualsiasi genere atte alla somministrazione (es. frigo bar ecc.) previa accettazione di specifica D.I.A. sanitaria post-primaria da parte del S.I.A.N. ASL BAT. sulla conformità alla legislazione vigente del processo, del prodotto e delle modalità di somministrazione.</p> | <p>Vedere argomentazioni per Art.1 Comma 6</p> |

| Articoli | Testo Vigente | Proposta di modifica testo vigente | Motivazione |
|---|--|--|---|
| Art.9 comma 3 | <p>Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali (service musicali, piano bar) previa comunicazione e acquisizione della documentazione al competente settore. E' vietato l'utilizzo di qualsiasi impianto di amplificazione. In ogni caso non deve creare pregiudizio al riposo delle persone.</p> <p>M.B. Il comma 3 del presente articolo è stato emendato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28/05/2007 che vede esclusa la possibilità di introdurre e diffondere attività musicali all'interno dei dehors.</p> | <p>Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali (service musicali, piano bar) previa comunicazione e acquisizione della documentazione al competente settore. E' vietato l'utilizzo di qualsiasi impianto di amplificazione. In ogni caso non deve creare pregiudizio al riposo delle persone.</p> | <p>Possibilità già prevista poi abolita. Nonostante tutto si è poi sempre cercato di trovare, insieme all'Amministrazione stessa, la possibilità di poter fare ugualmente questi piccoli/medi intrattenimenti che spesso rimangono l'unica alternativa per concedere ai cittadini e ai turisti delle giornate di cultura e divertimento, a fronte spesso di una scarsa programmazione concertistica da parte dell'Amministrazione</p> |
| Art.12 comma 1 | <p>La concessione di occupazione di suolo pubblico o di suolo privato gravato da servizi di pubblico passaggio con dehors, può essere rinnovata previa la sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari per il rilascio della concessione originaria e non può comunque essere soggetta a più di cinque rinnovi annuali consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento, dopodiché deve essere ripresentata la domanda così come definito all'art.10.</p> | <p>La concessione di occupazione di suolo pubblico o di suolo privato gravato da servizi di pubblico passaggio con dehors, può essere rinnovata previa la sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari per il rilascio della concessione originaria e non può comunque essere soggetta a più di cinque rinnovi annuali consecutivi più altri cinque, indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento, dopodiché deve essere ripresentata la domanda così come definito all'art.10.</p> | <p>Vedere argomentazioni su Art.1. Comma 4</p> |
| Art.12 comma 2 | <p>In caso di rinnovo (con esclusione per i subentri nelle attività), con dehors stagionale, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione, contenente la dichiarazione attestante le non mutate condizioni dell'area precedentemente occupata e la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa, la documentazione comprovante i versamenti dei tributi comunali inerenti il dehors, riferiti all'anno precedente. Costituisce, comunque causa di diniego per il rilascio della concessione, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei tributi dovuti.</p> | <p>In caso di rinnovo (con esclusione per i subentri nelle attività), con dehors stagionale, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in carta semplice 15 giorni prima di quello previsto per l'installazione, contenente la dichiarazione attestante le non mutate condizioni dell'area precedentemente occupata e la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa, la documentazione comprovante i versamenti dei tributi comunali inerenti il dehors, riferiti all'anno precedente. Costituisce, comunque causa di diniego per il rilascio della concessione, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei tributi dovuti.</p> | |
| Art.13 comma 2 | <p>lettera f)</p> | <p>Problematica già regolamentata nella proposta dell'Art. 5 - comma 3</p> | |
| Art.13 comma 3 | <p>Nei casi previsti dai punti d), e), f) del comma precedente, la concessione, in prima istanza, potrà essere immediatamente sospesa. Potrà inoltre essere sospesa per interventi di soggetti pubblici o privati che comportino l'ingombro della sede stradale.</p> | <p>Problematica già regolamentata nella proposta dell'Art. 5 - comma 2</p> | |
| Nuovo Art.- Gruppo tecnico o Commissione di Arredo Urbano | <p>1. Il progetto relativo alla collocazione del dehors sarà sottoposto a parere di apposito Gruppo tecnico. Tale gruppo vedrà la partecipazione di almeno un responsabile (o suo delegato) per ognuno dei settori comunali competenti in materia di Arredo, Viabilità/Polizia Locale e Attività Economiche e Produttive e sarà integrato dal responsabile (o suo delegato) del Settore Gestione Verde nel caso in cui la domanda si riferisca ad aree verdi ed inoltre un rappresentante di associazione di categoria (come da ex art. 3 cod. comm.)</p> | <p>Commissione Arredo Urbano.</p> <p>1. Alla quale partecipano esprimendo i pareri preventivi ed obbligatori e vincolanti, per quanto di rispettiva competenza, i seguenti soggetti:</p> <p>a. Comandante della Polizia Municipale o suo delegato con funzioni di coordinamento dei lavori della commissione e per l'espressione del parere di legittimità sul progetto di occupazione con riferimento alle disposizioni del Codice della Strada ed alle norme regolamentari dell'Ente;</p> <p>b. Dirigente della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata o suo delegato competente all'espressione del parere di legittimità sul progetto di occupazione con riferimento alle norme urbanistiche ed edilizie;</p> <p>c. Direttore del Settore Giardini Rip. Edilizia Pubblica o suo delegato competente all'espressione del parere di merito e tecnico-discrezionale sul progetto di occupazione, con riferimento alla compatibilità con l'interesse pubblico quando insista su aree verdi comunali;</p> <p>d. Direttore della Ripartizione Sviluppo Economico o suo delegato, competente al rilascio della concessione di suolo pubblico su area demaniale marittima, esprime valutazione di merito e tecnico-discrezionale sul progetto di occupazione con riferimento alla compatibilità con l'interesse pubblico.</p> | |

